

Causa Grande Stevens e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 4 marzo 2014 (ricorsi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10, 18698/10)

Diritto ad un processo equo – Mancato svolgimento di un'udienza pubblica - Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Ne bis in idem - Fatti perseguiti nel diritto interno con doppia previsione di illecito, amministrativo e penale – Violazione dell'art. 4, Prot. n. 7, CEDU – Sussiste.

Sebbene l'obbligo di tenere un'udienza pubblica non sia assoluto e che l'articolo 6 non esige necessariamente lo svolgimento di un'udienza in tutte le procedure, nel caso di specie la Corte ha ritenuto che fosse necessaria una udienza pubblica, orale e accessibile ai ricorrenti.

Integra la violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7, relativo al divieto del ne bis in idem, l'avvio di un processo penale sugli stessi fatti per i quali sono state comminate sanzioni amministrative.

Fatto. Ricorrono alla Corte europea dei diritti tre persone fisiche (Franzo Grande Stevens, Gianluigi Gabetti e Virgilio Marrone) e due società (la EXOR S.p.a., già denominata IFIL, e la società in accomandita semplice Giovanni Agnelli & C.).

All'epoca dei fatti, Gianluigi Gabetti era il presidente di entrambe le due società ricorrenti; Virgilio Marrone era il procuratore della diversa società Giovanni Agnelli & C. in accomandita per azioni.

La EXOR e la Giovanni Agnelli e C. s.a.a. detenevano a loro volta quote di controllo del capitale della FIAT SPA.

La FIAT SPA aveva concluso – in data 26 luglio 2002 - con 8 banche un contratto di prestito convertibile.

Tale contratto prevedeva che, ove alla scadenza del 20 settembre 2005 il prestito non fosse stato restituito, le banche avrebbero potuto acquisire azioni della FIAT, a compensazione dell'ammontare non restituito, mediante la sottoscrizione di un corrispondente aumento del capitale della FIAT medesima.

In epoca prossima alla scadenza del prestito, si comprese che una simile eventualità – tuttavia – avrebbe consentito alle banche creditrici di acquisire il 28% del capitale della FIAT, mentre la partecipazione della società IFIL (divenuta poi EXOR s.p.a.,) sarebbe passata dal 30,06% al 22% circa.

Il sig. Gabetti si rivolse a un avvocato specializzato in diritto societario - l'avv. Grande Stevens - al fine di individuare un modo per permettere alla EXOR di rimanere l'azionista di controllo della FIAT.

L'avv. Grande Stevens constatò che la EXOR aveva in essere un contratto derivato con la banca inglese Merrill Lynch International Ltd. e suggerì di rinegoziarlo.

(Si trattava di un contratto di *equity swap*, un tipo di contratto – cioè – nel quale si scommette sul confronto tra l'andamento del corso azionario e un tasso di riferimento, per esempio LIBOR + *tot* punti base. La società emittente guadagna se le sue azioni aumentano di valore, poiché la banca è tenuta a pagare la differenza tra il corso azionario alla scadenza e il tasso di riferimento; la banca guadagna se invece se le azioni perdono di valore ed è la società che deve pagare la differenza tra il tasso di riferimento e il corso azionario alla scadenza).

Lo *swap* riguardava circa 90 milioni di azioni FIAT. A parere dell'avv. Grande Stevens, una rinegoziazione del contratto derivato avrebbe consentito alla EXOR sia di conservare la quota azionaria sia di evitare d'incorrere nell'obbligo di offerta pubblica di acquisto che la legge prevede per il soggetto che intende acquisire (in questo caso, riacquisire) il controllo di una società quotata.

Senza far menzione espresa della Merrill Lynch - per timore di violare i suoi doveri di riservatezza - il 12 agosto 2005, l'avv. Grande Stevens formulò alla CONSOB il quesito se una rinegoziazione di un *equity swap* potesse consentire di evitare l'OPA. Nel contempo, contattò la Merrill Lynch per verificare i margini per una modifica delle condizioni dello *swap*.

Il 23 agosto 2005, la CONSOB (e per essa l'ufficio *Insider Trading*) chiese alle società EXOR e Giovanni Agnelli di diffondere un comunicato stampa che indicasse le iniziative assunte in vista della scadenza del prestito, i fatti nuovi riguardanti la società FIAT e i fatti utili a spiegare le fluttuazioni delle azioni FIAT sul mercato.

Venne quindi diffuso un comunicato nel quale si affermava che la EXOR non aveva in programma alcuna iniziativa volta a far fronte alle conseguenze della mancata restituzione del prestito e che intendeva rimanere azionista di controllo della FIAT. Nessuna menzione fu fatta dello *swap* né della sua rinegoziazione.

Il 15 settembre 2005, la EXOR e la Merrill Lynch conclusero l'accordo che modificava il contratto di *equity swap*. Due giorni dopo la CONSOB comunicò che, nell'ipotesi prospettata, non vi era l'obbligo di lanciare un'OPA. Il 20 settembre 2005 la FIAT aumentò il suo capitale; le nuove azioni emesse furono acquisite dalle otto banche a compensazione dei loro crediti. Lo stesso giorno, entrò in vigore l'accordo che modificava l'*equity swap*. Di conseguenza, la EXOR conservò la sua partecipazione del 30% nel capitale FIAT.

Il 20 febbraio 2006, la CONSOB contestò ai ricorrenti la violazione dell'articolo 187-*ter*, comma 1 del testo unico sulla finanza (il d.lgs. n. 58 del 1998), ai sensi del quale "salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscono o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari".

Secondo la CONSOB, l'accordo che modificava l'*equity swap* era stato concluso o era in procinto di esserlo prima della diffusione dei comunicati stampa del 24 agosto 2005, quindi esso era sostanzialmente falso. A tale data, il piano volto a conservare alla EXOR una partecipazione del 30% nel capitale della FIAT in virtù di una rinegoziazione dell'*equity swap* sottoscritto con la Merrill Lynch era già stato studiato e in corso di esecuzione.

Il procedimento si concluse con l'irrogazione nei confronti dei ricorrenti di sanzioni amministrative pecuniarie di notevole entità. Inoltre, ai signori Gabetti, Grande Stevens e Marrone fu applicato il divieto di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo di società quotate in borsa, rispettivamente per sei, quattro e due mesi.

I ricorrenti proposero ricorso in opposizione avverso tale provvedimento dinanzi alla corte d'appello di Torino. Denunciarono, tra l'altro, l'illegittimità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio, richiesto dall'articolo 187-*septies* del t.u. n. 58 del 1998. L'avv. Grande Stevens ribadì che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CONSOB, non essendo amministratore della EXOR, non poteva aver partecipato alla decisione di pubblicare il comunicato stampa in questione.

La corte d'appello di Torino ridusse, per alcuni dei ricorrenti, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB e ridusse a quattro mesi la durata del divieto di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo di società quotate in borsa pronunciato nei confronti del sig. Gabetti, rigettando invece tutte le altre doglianze degli interessati. In sintesi, essa: 1) riconobbe che anche dopo la trasmissione del fascicolo all'ufficio sanzioni, la CONSOB conservava il diritto di proseguire la sua attività di indagine; 2) affermò che il principio del contraddittorio era stato rispettato dato che gli accusati erano stati informati dei nuovi elementi raccolti dalla CONSOB e avevano avuto la possibilità di presentare le loro repliche; 3) constatò la

legittimità della procedura seguita dalla CONSOB che aveva, da un lato, comminato le sanzioni previste dall'articolo 187-*ter* del t.u. n. 58 del 1998 e, dall'altro, denunciato alla procura la commissione del reato di cui all'articolo 185, comma 1, dello stesso decreto. Nel merito, la corte d'appello osservò che dal fascicolo risultava che, all'epoca in questione, la rinegoziazione dell'*equity swap* era stata analizzata nei minimi dettagli e le conclusioni cui era giunta la CONSOB erano ragionevoli alla luce dei fatti accertati e della condotta delle persone interessate.

Quanto all'avv. Grande Stevens, sebbene egli non fosse amministratore della EXOR s.p.a., la corte d'appello ritenne che egli avesse concorso alla pubblicazione del comunicato stampa nella sua qualità di avvocato consultato dalle società ricorrenti.

I destinatari della sanzione proposero ricorso per cassazione, denunciando la violazione dei principi del giusto processo, sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, a causa soprattutto: dell'assenza di contraddittorio nella fase istruttoria dinanzi alla CONSOB; della mancata trasmissione agli imputati della relazione istruttoria dell'ufficio sanzioni; dell'impossibilità, secondo loro, di depositare memorie e documenti e di essere sentiti personalmente dalla commissione; del fatto che la CONSOB aveva proseguito l'inchiesta e trasmesso una nota complementare dopo la scadenza del termine fissato a tale scopo. Con sentenza del 23 giugno 2009, la Corte di cassazione rigetto i loro ricorsi.

Nel frattempo, il 7 novembre 2008, i ricorrenti erano stati rinviati a giudizio dinanzi al tribunale di Torino, con l'accusa di manipolazione del mercato dicui al citato articolo 185 del t.u. del 1998 per il contenuto dei comunicati stampa del 24 agosto 2005.

Dopo il 30 settembre 2009, data del deposito in cancelleria della sentenza di rigetto del ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti avverso la condanna inflitta dalla CONSOB, gli interessati chiesero l'archiviazione in virtù del principio *ne bis in idem*. In particolare, all'udienza del 7 gennaio 2010, essi eccepirono l'incostituzionalità delle disposizioni del t.u. n. 58 del 1998 e dell'articolo 649 del c.p.p. per incompatibilità con l'articolo 4 del Protocollo n. 7 CEDU.

Il pubblico ministero si oppose a tale eccezione, sostenendo che il «doppio processo» (amministrativo e penale) era imposto dall'articolo 14 della direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 alla quale il legislatore italiano aveva dato esecuzione introducendo gli articoli 185 e 187-*ter* del medesimo t.u. n. 58 del 1998.

Con sentenza del 21 dicembre 2010, il tribunale di Torino assolse il sig. Marrone per non aver commesso il fatto e assolse anche gli altri ricorrenti perché non era stato provato che la loro condotta fosse stata tale da provocare una significativa alterazione del mercato finanziario. Il tribunale osservò che il fatto che i comunicati stampa contenessero informazioni false era già stato sanzionato dall'autorità amministrativa. Secondo il tribunale, la condotta contestata agli interessati mirava, probabilmente, a tenere nascosta alla CONSOB la rinegoziazione del contratto di *equity swap*, e non a fare aumentare il prezzo delle azioni FIAT.

Il tribunale dichiarò manifestamente infondata la questione incidentale di costituzionalità sollevata dai ricorrenti. Osservò che la legge italiana (articolo 9 della legge n. 689 del 1981) vietava un «doppio giudizio», penale e amministrativo, su uno «stesso fatto».

Sotto questo aspetto, il tribunale ha ritenuto che le due disposizioni (gli articoli 185 e 187-*ter* del decreto legislativo n. 58 del 1998) non punivano lo stesso fatto: solo la disposizione penale richiede che la condotta sia stata tale da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Inoltre, l'applicazione della disposizione penale presuppone l'esistenza di un dolo, mentre la disposizione amministrativa si applica in presenza di una semplice condotta cosciente. D'altra parte, i procedimenti penali successivi alla pronuncia della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 187-*ter* del decreto legislativo n. 58 del 1998 erano imposti dall'articolo 14 della direttiva 2003/6/CE.

Quanto alla giurisprudenza della Corte citata dai ricorrenti, essa – secondo il tribunale – non era pertinente nel caso di specie, in quanto si riferiva a casi in cui uno stesso fatto era punito con sanzioni penali e amministrative e in cui queste ultime avevano carattere punitivo e potevano comprendere restrizioni della libertà ovvero erano di importo superiore alla sanzione penale pecuniaria.

La procura propose ricorso per cassazione, sostenendo che il reato contestato ai ricorrenti era «di pericolo» e non «di danno». Esso poteva quindi essere integrato anche in assenza di danno per gli azionisti. La Corte di cassazione accolse in parte il ricorso proposto dalla procura e cassò la decisione di assoluzione delle società Giovanni Agnelli e EXOR, nonché dell'avv. Grande Stevens e del dott. Gabetti, confermando invece la decisione di assoluzione del sig. Marrone.

Con sentenza del 28 febbraio 2013, la corte d'appello di Torino condannò i sigg. Gabetti e Grande Stevens per il reato di manipolazione, ritenendo che fosse altamente probabile che, senza le false informazioni incluse nel comunicato stampa emesso il 24 agosto 2005, il valore delle azioni FIAT si sarebbe abbassato in misura assai più significativa. Essa non ravvide invece la responsabilità delle società EXOR e Giovanni Agnelli. La corte d'appello escluse nel modo più assoluto una violazione del principio del *ne bis in idem*, confermando, fondamentalmente, il ragionamento seguito dal tribunale di Torino.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 6 CEDU. I ricorrenti, invocando l'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto a un processo equo, lamentavano l'iniquità del procedimento dinanzi alla CONSOB, nonché la mancanza di imparzialità e indipendenza di tale organo. Essi hanno evidenziato che, anche se qualificate come «amministrative» nel diritto interno, le sanzioni inflitte dalla CONSOB dovevano essere considerate «penali», nel senso autonomo che questa nozione assume nella giurisprudenza della Corte.

Sulla ricevibilità, la Corte ha preliminarmente esaminato la questione della applicabilità del profilo penale dell'articolo 6 CEDU, richiamando a tale proposito la sua giurisprudenza in base alla quale, al fine di stabilire la sussistenza di una «accusa in materia penale», occorre tener presente la qualificazione giuridica della misura, la natura della misura e il grado di severità della «sanzione». Questi criteri sono, peraltro, definiti come alternativi e non cumulativi: affinché si possa parlare di «accusa in materia penale» ai sensi dell'articolo 6 § 1, è sufficiente che il reato in causa sia di natura «penale» rispetto alla Convenzione, o abbia esposto l'interessato a una sanzione che, *“per natura e livello di gravità”*, rientri in linea generale nell'ambito della «materia penale».

Nel caso di specie, la Corte EDU ha constatato che, in base al criterio della qualificazione giuridica formale dell'illecito, le manipolazioni del mercato ascritte ai ricorrenti nel procedimento dinanzi alla CONSOB non costituivano un illecito di natura penale nel diritto italiano. Esse, infatti, sono punite con una sanzione qualificata come «amministrativa» dall'articolo 187-ter comma 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Tale circostanza non era tuttavia decisiva ai fini della decisione in merito all'applicabilità del profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione, stante la relatività del valore delle indicazioni fornite dal diritto interno. Posto che il carattere penale di un procedimento è subordinato al grado di gravità della sanzione di cui è a priori possibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta, e che ai ricorrenti erano state inflitte delle sanzioni di innegabile severità che avevano prodotto conseguenze patrimoniali importanti, la Corte ha affermato che le sanzioni comminate dalla CONSOB rientravano, per la loro severità, nell'ambito della materia penale. La Corte ha quindi concluso che il profilo penale dell'articolo 6 § 1 fosse applicabile nel caso di specie.

Nel merito, la Corte ha ritenuto che il procedimento dinanzi alla CONSOB non ha soddisfatto tutte le esigenze dell'articolo 6 della Convenzione, soprattutto per quanto riguarda la parità delle armi tra

accusa e difesa e il mancato svolgimento di una udienza pubblica che permettesse un confronto orale.

Quanto al profilo della assenza di contraddittorio, la Corte ha osservato che sebbene il procedimento abbia permesso agli accusati di presentare elementi utili per la loro difesa, il rapporto che conteneva le conclusioni dell'ufficio sanzioni, destinato a servire poi da base alla decisione della commissione, non è stato comunicato ai ricorrenti, che non hanno dunque avuto la possibilità di difendersi rispetto al documento alla fine sottoposto dagli organi investigativi della CONSOB all'organo incaricato di decidere sulla fondatezza delle accuse. Inoltre, gli interessati non hanno avuto la possibilità di interrogare o di far interrogare le persone eventualmente sentite dalla CONSOB stessa.

Quanto al mancato svolgimento di un'udienza pubblica, la Corte ha affermato che, sebbene l'obbligo di tenere un'udienza pubblica non sia assoluto e che l'articolo 6 non esige necessariamente lo svolgimento di un'udienza in tutte le procedure, era necessaria una udienza pubblica, orale e accessibile ai ricorrenti. A tale proposito, la Corte ha osservato che vi era una controversia sui fatti, soprattutto per ciò che riguardava lo stato di avanzamento delle negoziazioni con la Merrill Lynch, e che, al di là della loro gravità da un punto di vista economico, le sanzioni in cui rischiavano di incorrere alcuni dei ricorrenti avevano un carattere infamante, potendo arrecare pregiudizio all'onorabilità professionale e al credito delle persone interessate.

Relativamente alla questione della imparzialità e indipendenza della CONSOB, la Corte ha rammentato la sua consolidata giurisprudenza ai sensi della quale, per stabilire se un «tribunale» possa essere considerato «indipendente», occorre tener conto, soprattutto, delle modalità di designazione e della durata del mandato dei suoi membri, dell'esistenza di una tutela contro le pressioni esterne e sapere se vi sia stata o meno parvenza di indipendenza.

Tenuto conto delle modalità e delle condizioni di nomina dei membri della CONSOB, e in assenza di elementi che permettano di dire che le garanzie contro eventuali pressioni esterne non sono sufficienti e adeguate, la Corte ha affermato che non si debba dubitare dell'indipendenza della CONSOB rispetto a qualsiasi altro potere o autorità, e in particolare rispetto al potere esecutivo. Parimenti, per quanto riguarda l'aspetto soggettivo dell'imparzialità della CONSOB, la Corte ha ritenuto che non vi fosse nulla che indicasse un qualsiasi pregiudizio o partito preso da parte dei suoi membri, dovendosi dunque presumere l'imparzialità personale dei membri della CONSOB, compresa quella del suo presidente.

Per quanto riguarda l'imparzialità oggettiva, la Corte ha rilevato che, sebbene il regolamento della CONSOB preveda una certa separazione tra organi incaricati dell'indagine e organo competente a decidere sull'esistenza di un illecito e sull'applicazione delle sanzioni, l'ufficio *Insider Trading*, l'ufficio sanzioni e la commissione non sono che suddivisioni dello stesso organo amministrativo, che agiscono sotto l'autorità e la supervisione di uno stesso presidente.

La Corte ha quindi affermato che, sebbene il procedimento dinanzi alla CONSOB non ha soddisfatto le esigenze di equità e di imparzialità oggettiva dall'articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti hanno comunque potuto beneficiare del successivo controllo da parte di un organo indipendente e imparziale dotato di piena giurisdizione, in questo caso la corte d'appello di Torino.

La Corte ha invece sanzionato il mancato svolgimento di un'udienza pubblica. Sotto tale aspetto, infatti, sebbene le parti avessero prodotto documenti contraddittori sul modo in cui si sarebbero svolte le udienze oggetto di contestazione, la Corte, attenendosi agli atti ufficiali del procedimento, è giunta alla conclusione che dinanzi alla corte d'appello di Torino non si sia svolta alcuna udienza pubblica, in quanto le udienze svolte al suo cospetto sono state tenute secondo la modalità della camera di consiglio. L'unica udienza pubblica svoltasi era quella davanti alla Corte di cassazione che, non essendo competente ad esaminare il merito della causa, accertare i fatti e valutare gli

elementi di prova, non poteva dunque essere considerata come un organo dotato di piena giurisdizione ai sensi della giurisprudenza della Corte.

Alla luce di quanto esposto, la Corte ha quindi dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU limitatamente al profilo del mancato svolgimento di un'udienza pubblica.

Sulla violazione dell'art. 4, Prot. n. 7 CEDU (ne bis in idem). La Corte, dopo aver richiamato la sua giurisprudenza sull'art. 4 del Prot. n. 7 (causa *Sergueï Zolotoukhine*, Grande Camera), ha affermato che la garanzia sancita all'articolo 4 del Protocollo n. 7 entra in gioco quando si avvia un nuovo procedimento e la precedente decisione di assoluzione o di condanna è già passata in giudicato. Non è importante sapere – secondo la Corte – quali parti delle nuove accuse siano infine ritenute fondate o non nella procedura successiva, poiché l'articolo 4 del Protocollo n. 7 enuncia una garanzia contro nuovi procedimenti, non il divieto di una seconda condanna o di una seconda assoluzione.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che le condanne inflitte dalla CONSOB e parzialmente ridotte dalla corte d'appello erano passate in giudicato il 23 giugno 2009, ovvero all'atto delle sentenze della Corte di cassazione. A partire da tale momento, i ricorrenti dovevano dunque essere considerati come «già condannati per un reato a seguito di una sentenza definitiva» ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo n. 7. Malgrado ciò, la nuova azione penale che nel frattempo era stata esercitata nei loro confronti non è stata interrotta, e ha portato alla pronuncia di sentenze di primo e secondo grado.

Relativamente alla questione della sostanziale identità dei fatti alla base del nuovo procedimento e di quelli che sono stati oggetto della condanna definitiva, la Corte ha osservato che dai principi enunciati nella causa *Sergueï Zolotoukhine* risulta che la questione non è quella di stabilire se i contorni normativi delle fattispecie illecite degli articoli 187-ter e 185, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 siano o meno identici, ma se le condotte ascritte ai ricorrenti dinanzi alla CONSOB e dinanzi ai giudici penali fossero sostanzialmente e naturalisticamente le stesse.

Dinanzi alla CONSOB, i ricorrenti erano accusati di non aver menzionato nei comunicati stampa del 24 agosto 2005 il piano di rinegoziazione del contratto di *equity swap* con la Merrill Lynch mentre tale progetto già esisteva e si trovava in una fase di realizzazione avanzata. Successivamente, essi sono stati condannati per tale fatto dalla CONSOB e dalla corte d'appello di Torino. Dinanzi ai giudici penali, agli interessati è stato mosso lo stesso rilievo basato sul contenuto dei comunicati stampa. Ad avviso dei giudici di Strasburgo, si trattava chiaramente della stessa condotta da parte delle stesse persone alla stessa data. Peraltro, la stessa corte d'appello di Torino, nelle sentenze del 23 gennaio 2008, aveva riconosciuto che gli articoli 187-ter e 185, comma 1, del t. u. n. 58 del 1998 avessero ad oggetto la stessa condotta, ossia la diffusione di false informazioni. Di conseguenza, la nuova azione penale riguardava un secondo «illecito», basato su fatti identici a quelli che avevano motivato la prima condanna definitiva.

Pertanto vi è stata violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7.

La Corte ha altresì respinto l'eccezione del Governo, secondo il quale il diritto dell'Unione europea avrebbe apertamente autorizzato il ricorso a una doppia sanzione (amministrativa e penale) nell'ambito della lotta contro le condotte abusive sui mercati finanziari. A tale proposito la Corte, pur precisando che il suo compito non è quello di interpretare la giurisprudenza della CGUE, ha osservato che nella sua sentenza del 23 dicembre 2009, resa nella causa *Spector Photo Group*, la CGUE ha specificato che l'articolo 14 della direttiva 2003/6 non impone agli Stati membri di prevedere sanzioni penali a carico degli autori di abusi di informazioni privilegiate, ma si limita ad enunciare che tali Stati sono tenuti a vigilare affinché siano applicate sanzioni amministrative nei confronti delle persone responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in applicazione di tale direttiva. Essa ha anche messo in guardia gli Stati sul fatto che tali sanzioni amministrative potevano, ai fini dell'applicazione della Convenzione, essere qualificate come sanzioni penali.

Inoltre, nella sentenza Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, in materia di imposta sul valore aggiunto, la CGUE ha affermato che, in virtù del principio *ne bis in idem*, uno Stato può imporre una doppia sanzione (fiscale e penale) per gli stessi fatti solo a condizione che la prima sanzione non sia di natura penale.

Sull'applicazione dell'art. 46 CEDU. La Corte non ha ritenuto necessario indicare misure generali che lo Stato dovrebbe adottare per l'esecuzione della presente sentenza. Per quanto riguarda, invece, le misure individuali, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la natura stessa della violazione constatata non offra veramente una scelta tra vari tipi di misure che possono porvi rimedio.

Conseguentemente, considerate le circostanze particolari della causa e la necessità urgente di porre fine alla violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 la Corte ha affermato che spetta allo Stato convenuto fare in modo che i nuovi procedimenti penali avviati contro i ricorrenti in violazione di tale disposizione e ancora pendenti, alla data delle ultime informazioni ricevute, nei confronti dei signori Gabetti e Grande Stevens, vengano chiusi nel più breve tempo possibile e senza conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti.

Sull'applicazione dell'art. 41. La Corte ha rilevato che l'accertamento delle suddette violazioni della Convenzione non implicavano che le sanzioni inflitte dalla CONSOB fossero di per sé contrarie alla Convenzione o ai suoi Protocolli. Al riguardo, la Corte ha osservato di non aver ravvisato alcuna violazione del diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti, sancito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte ha quindi respinto la domanda di risarcimento del danno materiale, non sussistendo alcun nesso di causalità tra le violazioni constatate e l'asserito danno materiale.

Per quanto riguarda il danno morale legato al fatto che non vi è stata una pubblica udienza dinanzi alla corte d'appello di Torino e che sono stati avviati nuovi procedimenti penali a carico dei ricorrenti, la Corte, deliberando in via equitativa, ha accordato 10.000 euro a ciascuno dei ricorrenti a tale titolo.

Quanto alle spese, la Corte ha considerato ragionevole riconoscere ai ricorrenti la somma di 40.000 euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 4 Prot. n. 7 CEDU

Art. 41 CEDU

Art. 46 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6 CEDU – relativamente alla applicabilità del profilo penale: Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976; Jussila c. Finlandia [GC], n. 73053/01; Öztürk c. Germania, 21 febbraio 1984; Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia, n. 43509/08, 27 settembre 2011; Zaicevs c. Lettonia, n. 65022/01.

Art. 6 CEDU – relativamente alla necessità di tenere un'udienza pubblica: Jussila c. Finlandia [GC], n. 73053/01; Håkansson e Sturesson c. Svezia, 21 febbraio 1990; Döry c. Svezia, n. 28394/95; 12 novembre 2002; Pursiheimo c. Finlandia (dec.), n. 57795/00; 25 novembre 2003; Suhadolc c. Slovenia (dec.), n. 57655/08, 17 maggio 2011; Miller c. Svezia, n. 55853/00, § 29, 8 febbraio 2005; Pirinen c. Finlandia (dec.), n. 32447/02, 16 maggio 2006.

Art. 6 CEDU – relativamente alla indipendenza e imparzialità del giudice: Kleyn e altri c. Paesi Bassi [GC], nn. 39343/98, 39651/98, 43147/98 e 46664/99; Padovani c. Italia, 26 febbraio 1993; Thomann c. Svizzera, 10 giugno 1996; Ferrantelli e Santangelo c. Italia, 7 agosto 1996; Castillo Algar c. Spagna, 28 ottobre 1998; Wettstein c. Svizzera, n. 33958/96; Morel c. Francia, n. 34130/96; e Cianetti c. Italia, n. 55634/00, 22 aprile 2004; Piersack c. Belgio, 1º ottobre 1982; De Cubber c. Belgio, 26 ottobre 1984.

Art. 6 CEDU – relativamente alla possibilità di impugnare qualsiasi decisione dinanzi a un tribunale che offra le garanzie dell'articolo 6: Kadubec *c.* Slovacchia, 2 settembre 1998; Čanády *c.* Slovacchia, n. 53371/99, 16 novembre 2004; Menarini Diagnostics S.r.l. *c.* Italia, n. 43509/08, 27 settembre 2011; Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro e Pfarrmeier *c.* Austria, sentenze del 23 ottobre 1995.

Art. 4 Prot. n. 7 CEDU – relativamente alla garanzia del ne bis in idem: Sergueï Zolotoukhine *c.* Russia [GC], n. 14939/03.

OPINIONE IN PARTE CONCORDANTE E IN PARTE DISENZIENTE DEI GIUDICI KARAKAŞ E PINTO DE ALBUQUERQUE